

□ **Mozione n. 548**

presentata in data 16 settembre 2013

a iniziativa del Consigliere Latini

“Richiesta al governo dell’immediata “sospensione” dei d.lgs nn. 155 e 156 del 2012”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

che la Giustizia non può essere gestita in termini di “produttività aziendale” poiché è un bisogno primario della collettività i cui costi devono considerarsi come socialmente utili e doverosamente assorbibili;

che sussiste indubbia esigenza di affrontare con speditezza le problematiche legate alla geografia giudiziaria;

che ciò non può avvenire, come si è recentemente attuato, in termini settoriali o limitati solo ad alcuni Uffici, ma deve interessare, coinvolgendo l’avvocatura e tutte le forze socio-economiche locali, Giudici di Pace, Sezioni Distaccate, Tribunali o Corti di Appello;

che è necessaria una analisi non quantitativa ma qualitativa dei singoli dati territoriali, purché “certi” e “verificati” e raccolti con la collaborazione dell’avvocatura locale;

che non devono venir meno le esigenze di salvaguardare la giustizia di prossimità che avevano portato ad istituire le attuali sedi di Tribunale, quelle distaccate e gli uffici del Giudice di Pace;

che si impone una attenta analisi e verifica del risparmio effettivo tenuto conto dell’incidenza dei costi, anche ambientali, conseguenti al pendolarismo dell’utenza e degli operatori;

che gli obiettivi di risparmio e di efficienza, non si raggiungono con l’indiscriminata e generica soppressione degli Uffici giudiziari, quanto piuttosto con una oculata e condivisa riorganizzazione sul territorio degli attuali Uffici anche al fine di evitare la paralisi del servizio giustizia negli uffici accorpati;

Considerato:

che un’efficiente, attuale ed economicamente utile riorganizzazione giudiziaria si può attuare soltanto attraverso un’ampia redistribuzione territoriale del carico di lavoro dei singoli uffici senza le attuali limitazioni geografiche;

che, al contrario, da una indiscriminata e irrazionale soppressione, come quella attuata, non derivi alcun risparmio economico, essendo vero invece il contrario, stante il permanere di tutti i costi solo figurativamente trasferiti presso la sede accorpante; parimenti, non consegue affatto una diversa e migliore efficienza del servizio, atteso il maggior carico di lavoro che va a gravare sull’Ufficio accorpante, con perdita di efficienza, nei territori accorpati, nella giustizia civile e penale e nella lotta alla criminalità;

che l’art. 9 del D.L. n. 98/2011 pone un obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica e di “superamento del criterio della spesa storica”, volto a definire i “fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato”;

che vanno quindi fin da subito individuati eventuali criticità nell’erogazione dei servizi e possibili duplicazioni di strutture;

Visti:

- la Legge Delega 148/11;
- i decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012 in tema di riorganizzazione degli Uffici Giudiziari;

Considerati:

- i rilievi da più parti espressi sulla costituzionalità dei provvedimenti (Legge 148/11, Dlgs 155/12 già rimessi alla Corte Costituzionale il 16.11.2012) e la manifestata contrarietà verso:

- il mancato coinvolgimento dell’Avvocatura e del territorio nelle valutazioni dei presupposti per la redistribuzione degli uffici, pur ripetutamente richiesti;

- la mancanza di un progetto organico tale da interessare tutti gli Uffici; un provvedimento finalizzato essenzialmente alla soppressione di Uffici di primo grado in quanto non aventi sede in capoluogo di provincia e non alla equa redistribuzione sul territorio ai fini di raggiungere una più efficiente risposta di giustizia; a confusa, contraddittoria e solo parziale applicazione dei parametri della Legge delega che ha comportato la soppressione di tanti Tribunali, nonostante molti di questi ne rispecchiassero i requisiti legislativi;
- l'immotivata soppressione di tutte le Sezioni Distaccate e di un abnorme numero di Uffici di Giudice di Pace, in disapplicazione e persino in violazione dei principi sanciti dalla legge di delega, motivata da sole ragioni di una generalizzata inefficienza del modulo organizzativo, assolutamente non condivisibili;

Evidenziato:

che la Legge 148/2011 individuava fini e metodi con cui reinventare la geografia giudiziaria italiana, onde ottenere un sistema giudiziario efficiente e moderno;

che di contro l'esercizio della delega da parte del Governo ha disatteso la legge stessa; ha operato contro la volontà del Parlamento, ignorando il pronunciamento delle Commissioni giustizia di entrambe le Camere; ha pretermesso o mal governato i criteri oggettivi ed omogenei che il Legislatore delegante aveva imposto, ha ignorato le specificità territoriali, i bacini di utenza, le situazioni infrastrutturali, ambientali ed orografiche;

Precisato:

che non si è in assoluto contrari alla Revisione della Geografia Giudiziaria, in quanto intervento utile a ridistribuire il servizio giustizia sul territorio, con guadagno per l'efficienza, ma non si può condividere quella attuata perché i decreti legislativi promulgati hanno ridisegnato i circondari per sole ragioni economiche, peraltro non congruamente motivate, quando addirittura non dimostrabili, disattendendo ogni valutazione sulle ragioni della giustizia di prossimità;

che non si è in assoluto contrari alla conseguente soppressione di taluni tribunali e sezioni distaccate, ma non possono accettare però questo indiscriminato taglio orizzontale, avulso da ogni indagine sull'effettiva utilità per il territorio degli uffici interessati e sulla loro efficienza;

che un immediato intervento correttivo, finalizzato alla reale tutela degli interessi del Cittadino e non solo al criterio ragionieristico della spending review, prevalga e si esaltino i diritti costituzionali alla tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive ed alla difesa in giudizio e non solo le ragioni del rating o di poteri non democratici;

IMPEGNA

il Presidente della Giunta regionale affinché si attivi per mettere in campo tutte le azioni possibili verso il Governo Centrale per richiedere l'immediata "sospensione" dei D.lgs nn. 155 e 156 del 2012 e provvedere successivamente, anche per gradi, alla redistribuzione dei singoli Uffici con la emanazione di uno o più decreti correttivi ex art. 1 comma 5 Legge n. 148/2011 con puntuale applicazione dei dettati della legge delega n. 148/2011 per gli Uffici che sono stati soppressi, nonostante la presenza dei criteri oggettivi e omogenei previsti nella Legge medesima. I decreti correttivi dovranno in ogni caso prevedere la salvaguardia della operatività degli Uffici Giudiziari, sia sedi di Tribunale che Sedi Distaccate, indicati nei pareri formulati dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato.

Ed, in via subordinata, per richiedere la posticipazione del termine annuale previsto dal Dlgs. n. 155/2012 per l'efficacia delle previsioni in tema di modifica delle circoscrizioni e la soppressione degli Uffici Giudiziari, uniformandolo al termine previsto dall'art. 11 comma 3 Dlgs. 155/2012, o invitare il Ministro ad adottare un decreto correttivo, prima della scadenza naturale della legislatura, al fine di porre rimedio alle criticità segnalate e comunque emerse, che recepisca le esigenze che risultano dall'analisi di dati oggettivi già disponibili e relativi a strumenti, organizzazione, personale, carico di lavoro e produttività; e ciò al fine di prevenire che tali criticità possano inficiare l'esito della riforma, una volta decorso il periodo transitorio di un anno previsto nel d.lgs. n. 155/2012.